



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**STINQ - PN/AIA/17  
- PN/AIA/17-1**

**Decreto n. 363**

**Trieste, 17 MAR. 2015**

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), di cui al punto 3.3 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, gestita dalla Società NEUBOR GLASS S.R.L..

### **IL DIRETTORE**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);

**Vista** la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente, n. 2327 del 23 settembre 2010, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società NEUBOR GLASS S.R.L. (di seguito indicato come Gestore) con sede legale in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso (di seguito indicato come Gestore), di cui al punto 3.3 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2624 del 28 novembre 2013, con il quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2327/2010;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2045 del 29 ottobre 2014, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 2327/2010, come modificata con il decreto n. 2624/2013;

**Vista** la nota del 24 novembre 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 25 novembre 2014, acquisita dal Servizio competente con protocollo n. 31974 del 26 novembre 2014, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

- 1) dismissione del punto di emissione denominato E20 (sabbatura);
- 2) installazione di un frantoio a servizio della linea B1, che comporterà la realizzazione di un nuovo punto di emissione denominato E51 (frantoio vetro);

**Vista** la nota datata 26 novembre 2014, trasmessa a mezzo PEC in data 28 novembre 2014, acquisita dal Servizio competente con protocollo n. 32161, con la quale il Gestore ha comunicato che alcune aree di deposito temporaneo rifiuti verranno spostate per ottimizzare le operazioni di gestione delle stesse, allegando copia aggiornata della planimetria;

**Vista** la nota prot. n. 32837 del 9 dicembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato, a fini istruttori, la comunicazione del Gestore datata 24 novembre 2014 e al relativa documentazione tecnica, al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso;
- 2) ha comunicato agli Enti che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale;
- 3) ha invitando gli Enti medesimi a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, eventuali osservazioni in merito alle modifiche non sostanziali proposte;
- 4) ha inoltre trasmesso la nota del Gestore datata 26 novembre 2014, relativa allo spostamento delle aree di deposito temporaneo;

**Vista** la nota prot. n. 83674 del 23 dicembre 2014, trasmessa a mezzo PEC in data 29 dicembre 2014, acquisita dal servizio competente con protocollo n. 34544, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, relativamente alla proposta di installazione del punto di emissione identificato come E51, a servizio di un nuovo frantoio;

**Vista** la nota prot. n. 31 dicembre 2014, trasmessa a mezzo PEC in data 2 gennaio 2015, acquisita dal Servizio competente con protocollo n. 27, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, in qualità di soggetto che svolge attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative della Regione FVG in materia ambientale, ha comunicato di non rilevare motivi ostativi alla realizzazione delle modifiche non sostanziali proposte;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto:

- 1) di autorizzare alle emissioni in atmosfera il nuovo punto di emissione E51, ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006;
- 2) di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2327 del 23 settembre 2010, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2624 del 28 novembre 2013 e n. 2045 del 29 ottobre 2014;

## DECRETA

E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 2327 del 23 settembre 2010, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2624 del 28 novembre 2013 e n. 2045 del 29 ottobre 2014, rilasciata a favore della Società NEUBOR GLASS S.R.L. con sede legale in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso, relativamente all'installazione di cui al punto 3.3 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sita in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso.

### Art. 1 – Autorizzazioni sostituite

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006).



## Art. 2 – Aggiornamento all'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato B, al decreto del Direttore del Servizio competente n. 2624 del 28 novembre 2013, come modificato dal decreto Direttore del Servizio competente n. 2045 del 29 ottobre 2014, viene sostituito dal seguente:

# ALLEGATO B

La gestione dell'installazione relativa alla produzione di tubo di vetro e vetro cavo speciale al boro per uso farmaceutico e vetro cavo sodico-calcico, ubicata nel Comune di San Vito al Tagliamento, via Murano 2, Zona industriale Ponte Rosso, avviene nel rispetto, da parte della Società NEUBOR GLASS S.r.l., di quanto prescritto in seguito.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punti di emissione: n. E1 (aspirazione frantoio) <b>n. E51 (aspirazione frantoio vetro)</b>	
Polveri totali	10 mg/Nmc

Punto di emissione: n. E18 (ribruciatrici)	
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto NOx	350 mg/Nmc

Punto di emissione: n. <b>E19</b> (Forni fusori B3 e B5 tipo Unit Melter e nuovo forno B1 tipo Minotauro) Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 8%		
Polveri totali	20 mg/Nmc	
Monossido di carbonio CO	100 mg/Nmc	
$\Sigma$ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI)	1 mg/Nmc	
$\Sigma$ (As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn)	5 mg/Nmc	
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)	5 mg/Nmc	
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	20 mg/Nmc	
Ossidi di zolfo SOx	In caso di produzione esclusiva di vetro borosilicato	100 mg/Nmc
	In caso di produzione di vetro sodio calcico	500 mg/Nmc
Ossidi di azoto NOx	Fino all'entrata in funzione del nuovo forno B1	1400 mg/Nmc
	Primo periodo di adeguamento alle BAT dall'entrata in funzione del nuovo forno B1 fino al rifacimento del forno B5	1300 mg/Nmc
	Secondo periodo di adeguamento alle BAT - dal rifacimento del forno B5 al rifacimento del forno B3	<b>10,66 Kg/ora(*)</b>
	Situazione ad adeguamento avvenuto con il rifacimento B3 (**)	1000 mg/Nmc

(\*) Il limite fa riferimento ad un flusso di massa unico espresso in Kg NOx/ora.

(\*\*) La Società utilizza nitrati nella formulazione della miscela vetrificabile e, pertanto, si applica il valore limite previsto dalla tabella 40 delle BAT Conclusion.

Punti di emissione: n. <b>E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46</b> (depolverazione silos)	
Polveri totali	10 mg/Nmc

Punti di emissione: n. <b>E47</b> (trattamento a caldo)	
Polveri totali	10 mg/Nmc
composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	30 mg/Nmc
Stagno (Sn) e composti	5 mg/Nmc

Punti di emissione: n. <b>E48</b> (saldatura)	
Polveri totali	5mg/Nmc
Oli come nebbie oleose	5 mg/Nmc

**Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:**

1) i predetti limiti non si applicano nelle fasi di avviamento e di arresto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi;

2) il Gestore predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;

3) nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri;

4) deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare riferimento alle norme UNI EN 15259, soprattutto per quanto concerne:

- a) il posizionamento delle prese di campionamento;
- b) l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

5) il Gestore adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

6) i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nell'autorizzazione integrata ambientale conformemente alla planimetria con indicazione delle emissioni in atmosfera dd. 11/06/2013 –Allegata all'istanza di modifica sostanziale dd. 18/6/2013;

7) il Gestore deve comunicare, alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG, al Comune di San Vito al Tagliamento e all'A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale", di ogni variazione delle condizioni di funzionamento del nuovo forno Minotauro, ossia se esso funzioni producendo vetro borosilicato oppure vetro sodico-calcico.

8) il Gestore, relativamente ai nuovi punti emissione, deve:

a) comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone e al Comune di San Vito al Tagliamento, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto;

b) mettere a regime l'impianto entro tre mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone e al Comune di San Vito al Tagliamento;

c) entro 45 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone e al Comune di San Vito al Tagliamento i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;

9) per quanto riguarda i punti di emissione E40, E41, E42, E43, E44, E45 ed E46, per i quali devono comunque essere effettuate le analisi di messa a regime, ove non già avvenuta, trattandosi di sili dotati di idoneo sistema di abbattimento delle polveri, il Gestore è esonerato dall'effettuare i successivi controlli analitici alle emissioni in atmosfera qualora effettuati correttamente le operazioni di manutenzione previste dal piano di monitoraggio e controllo;

10) **entro il termine del 29 aprile 2015 (sei mesi dalla data del decreto n. 2045 del 29/10/2014)**, il Gestore trasmette alla Regione, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e alla Provincia di Pordenone, uno studio di valutazione tecnico/economica che consideri la possibilità di adottare, per il punto di emissione E19, sistemi di monitoraggio in continuo o sistemi alternativi che garantiscano i medesimi livelli di controllo (ad es. PEMS).

## SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali.

Sono autorizzati i seguenti scarichi:

Scarico finale	Tipologia acque scaricate	Trattamento	Recapito
A	acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali	-	Fognatura bianca Z.I.P.R.
	acque di raffreddamento	-	
B	acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali	-	Fognatura bianca Z.I.P.R.
	acque di raffreddamento	-	
	acque di raffrescamento locali	-	
C	acque reflue assimilate alle domestiche	-	Fognatura nera Z.I.P.R.
	reflue industriali provenienti dal laboratorio.	-	
D	acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali	-	Fognatura bianca Z.I.P.R.
	acque di raffreddamento	-	
	acque di condensa dei compressori	disoleatore	

1) i valori limite di emissione degli scarichi finali siano quelli indicati nella Tab. 3, Allegato 5, alla Parte III, del D.Lgs. 152/2006;

- 2) gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente:
  - a) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal D.lgs 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
  - b) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- 3) il Gestore deve svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
- 4) sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
- 5) sia predisposto, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, un progetto di misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

## RIFIUTI

Prescrizioni:

- 1) deve essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- 2) qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;

## RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).



2. All'Allegato C, "PARAMETRI DA MONITORARE", "Aria", al decreto del Direttore del Servizio competente n. 2624 del 28 novembre 2013, come modificato dal decreto Direttore del Servizio competente n. 2045 del 29 ottobre 2014, la Tabella n. 2 – Inquinanti monitorati e la Tabella n. 3 – Sistemi di trattamento fumi, sono sostituite dalle seguenti:

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

Parametri	Punti di emissione				Frequenza di controllo		Modalità
	E1 E51	E18	E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46	E47	continuo	discontinuo	
Ossidi di Azoto NOx		x				Annuale	priorità: - norme CEN - norme tecniche nazionali - norme tecniche ISO - altre norme internazionali - altre norme nazionali previgenti
Stagno				x		annuale	
Cloro e composti inorganici				x		Annuale	
Silice cristallina						Annuale	
Polveri totali	x	x	x(*)	x		Annuale	

(\*) nel caso in cui i filtri dei camini E40, E41, E42, E43, E44, E45 ed E46 siano mantenuti in efficienza eseguendo con regolarità le operazioni di manutenzione previste nel presente piano di monitoraggio e controllo, ad eccezione delle misurazioni di messa a regime, le misurazioni sulle emissioni possono essere omesse.

Parametri	Punto di emissione	Frequenza di controllo		Modalità
		continuo	discontinuo	
	E19 (**)			
Ossidi di Azoto NOx	x		semestrale	priorità: - norme CEN - norme tecniche nazionali - norme tecniche ISO - altre norme internazionali - altre norme nazionali previgenti
Ossidi di zolfo SOx	x		semestrale	
Monossido di carbonio CO	x		semestrale	
Cadmio (Cd) e composti	x		semestrale	
Cromo (Cr) e Composti	x		semestrale	
Piombo (Pb) e composti	x		semestrale	
Selenio (Se) e composti	x		semestrale	
Cloro e composti inorganici	x		semestrale	
Fluoro e composti inorganici	x		semestrale	
Manganese e composti	x		semestrale	
Polveri totali	x		semestrale	

(\*\*) Per quanto riguarda il camino E19, qualora nel corso di un anno solare il forno Minotauro funzioni sia producendo vetro borosilicato che vetro sodico-calcico, il rilevamento delle emissioni in atmosfera deve essere effettuato in entrambe le condizioni di funzionamento al fine di verificare il rispetto dei valori limite imposti.


Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	08	Maniche (all'occorrenza)	Punto di emissione Calze	Analisi emissioni (annuale) Controllo visivo (mensile)	Archiviazione rapporto di analisi Registro cartaceo
E19	08	Maniche (all'occorrenza)	Punto di emissione Pressione differenziale	Analisi emissioni (annuale) Pressione differenziale (mensile)	Archiviazione rapporto di analisi Registro cartaceo
E40 E41	08	Maniche (all'occorrenza)	Pressione differenziale	Pressione differenziale (mensile)	Registro cartaceo
E42 E43 E44 E45 E46	08	Cartucce (all'occorrenza)	Punto di emissione	Analisi emissioni (annuale) Controllo visivo (mensile)	Archiviazione rapporto di analisi Registro cartaceo

## Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 2624 del 28 novembre 2013 e n. 2045 del 29 ottobre 2014.
2. Il presente decreto è trasmesso in originale alla Società Società NEUBOR GLASS S.R.L. Copia del decreto stesso è inviato, al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



ambd2



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**STINQ - PN/AIA/17  
- PN/AIA/17-1**

**Decreto n. 2045**

**Trieste,  
29 OTT. 2014**

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), di cui al punto 3.3 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, gestita dalla Società NEUBOR GLASS S.R.L..

#### **IL DIRETTORE**

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Considerato** che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico);

**Vista** la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente, n. 2327 del 23 settembre 2010, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della Società NEUBOR GLASS S.R.L. con sede legale in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso (di seguito indicato come Gestore), di cui al punto 3.3 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2624 del 28 novembre 2013, con il quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2327/2010;

**Vista** la nota del 5 febbraio 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

1) convogliamento al punto di emissione E48, relativo all'aspirazione dei fumi di saldatura Officina Stampi, delle emissioni derivanti dai banchi di lavoro, trattamento, sabbiatura, lucidatrice, affilatrice e trapano a colonna;

2) installazione di una cabina di lavaggio attrezzature (idropulitrice) che comporta la realizzazione di due nuovi punti di emissione denominati E49 ed E50;

**Vista** la nota prot. n. 5274 del 19 febbraio 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 19 febbraio 2014, al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ed all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", comunicando che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 9465 del 19 marzo 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha espresso il parere di competenza in qualità di soggetto che svolge attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica alle funzioni amministrative della Regione FVG in materia ambientale, comunicando che non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione delle modifiche proposte;

**Vista** la nota prot. n. 5618 del 20 febbraio 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 19 febbraio 2014, al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso, comunicando che le modifiche sono da ritenersi non sostanziali ed invitando l'Ente medesimo a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 9132 del 24 marzo 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore che, decorso il termine di cui all'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, può procedere alla realizzazione delle modifiche impiantistiche sopra menzionate;

**Vista** la nota del 9 maggio 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche non sostanziali:

1) sostituzione del Forno B5 a tecnologia Unit Melter, che utilizza aria come comburente, con un forno a tecnologia OXY FUEL basata sull'utilizzo di una miscela gas - ossigeno per la combustione primaria;

2) leggero aumento della capacità produttiva ( da 11 t/g a 12,5 t/g);

**Vista** la nota prot. n. 15477 del 26 maggio 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 9 maggio 2014, al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso, comunicando che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 1814 del 27 maggio 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, alle modifiche non sostanziali che il Gestore intende realizzare;

**Vista** la nota prot. n. 42241 del 10 giugno 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la

Provincia di Pordenone ha chiesto, al fine delle valutazioni del caso, che il Gestore riveda le tabelle 16 e 17 del documento "Progetto per la ricostruzione del forno esistente B5 con la tecnologia oxy-fuel", prendendo, quale base per il calcolo del flusso di massa dei forni B1 e B3, il valori di concentrazione di 1150 mg/Nmc anziché 1300 mg/Nmc;

**Vista** la nota prot. n. 33688 del 26 giugno 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha comunicato di non rilevare motivi o pareri ostativi alla realizzazione delle modifiche non sostanziali di cui alla nota del Gestore datata 9 maggio 2014;

**Vista** la nota prot. n. 23403 del 16 luglio 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone:

1) ha comunicato di non rilevare motivi ostativi alla realizzazione delle modifiche proposte dal Gestore con la nota del 9 maggio 2014;

2) ha specificato che la proposta del Gestore di applicare limiti in concentrazione al punto di emissione E19 per il parametro ossidi di azoto (NOx), non appare tecnicamente praticabile nel caso in oggetto in quanto, nello stesso punto di emissione, vengono convogliate le emissioni di forni tra loro non omogenei per tipologia di comburente utilizzato;

4) ha chiesto che l'Autorità Competente al rilascio dell'AIA valuti l'opportunità che il Gestore adotti un sistema di monitoraggio in continuo (SME) delle concentrazioni delle polveri totali, NOx ed O2 e dei valori di temperatura, portata, umidità e pressione dei fumi che dovrà essere gestito in accordo alla norma UNI EN 14181:2005 "Emissioni da sorgente fissa;

**Vista** la nota prot. n. 21352 del 21 luglio 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore la nota della Provincia di Pordenone datata 10 giugno 2014, al fine di dare riscontro alla richiesta di integrazioni dell'Ente medesimo;

**Vista** la nota del 24 luglio 2014, inviata a mezzo PEC con la quale il Gestore ha trasmesso le integrazioni documentali richieste dalla Provincia di Pordenone;

**Vista** la nota prot. n. 22319 del 1 agosto 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato la documentazione integrativa fornita dal Gestore in data 24 luglio 2014, al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso, invitando gli Enti medesimi ad esprimersi quanto prima in merito;

**Vista** la nota prot. n. 55861 del 6 agosto 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Pordenone:

1) ha evidenziato che con l'installazione del nuovo forno B5 OXY-GAS, confluiranno nello stesso camino (E19) le emissioni provenienti da diverse tipologie di forno, nello specifico da due forni con tecnologia Unit Melter e End Port e da un nuovo forno con tecnologia OXY-GAS e che tale situazione rende necessario stabilire un valore unico di emissione per gli NOx da imporre a camino, essendo uno solo il punto di emissione finale dai forni fusori del vetro (E19);

2) ha ritenuto di proporre che il limite per gli NOx che il Gestore deve rispettare, debba essere pari a 9.48 Kg/ora, già a partire dalla messa a regime del nuovo forno B5 a ossicombustione;

3) ha chiesto l'inserimento, nell'autorizzazione integrata ambientale, delle seguenti

prescrizioni:

- Almeno 15 giorni prima di mettere in esercizio il nuovo forno ad ossicombustione B5, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e ad ARPA Dipartimento di Pordenone.
- Il termine ultimo per la messa a regime del nuovo forno B5 è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime del nuovo impianto.
- Il Gestore deve comunicare alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e ad ARPA - Dipartimento di Pordenone, entro 45 giorni dalla data di messa a regime del nuovo forno, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite per il camino E19.
- Qualora si verifici un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

4) ha suggerito, vista la particolarità impiantistica dello stabilimento dove nello stesso camino (E19) confluiscono le emissioni provenienti da diverse tipologie di forni di fusione del vetro, che la Regione valuti l'opportunità di imporre al Gestore un sistema di monitoraggio in continuo (SME) per le emissioni provenienti dal camino E19 per i principali parametri dell'emissione e gli inquinanti rilasciati in atmosfera, ossia Ossigeno, Polveri Totali e Ossidi di Azoto;

**Considerati** i suggerimenti di ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e della Provincia di Pordenone circa l'opportunità che il Gestore adotti, per il punto di emissione E19, un Sistema di monitoraggio in continuo (SME), per i parametri polveri totali, NOx ed O2 e dei valori di temperatura, portata, umidità e pressione dei fumi;

**Ritenuto**, al momento, non opportuno imporre il citato sistema di monitoraggio, in quanto il Gestore ha già presentato un progetto di rifacimento dei forni utilizzando una tecnologia con meno impatto sull'ambiente, invitando comunque lo stesso ad **approntare uno studio di valutazione tecnico/economica** che, al fine di perseguire gli obiettivi di continuo miglioramento, consideri la possibilità di adottare, per il punto di emissione E19, sistemi di monitoraggio in continuo o sistemi alternativi che garantiscano i medesimi livelli di controllo (ad es. PEMS);

**Ritenuto** di non recepire la proposta formulata dalla Provincia di Pordenone di imporre, relativamente al punto di emissione E19, il limite di 9,48 Kg/h per gli Ossidi di Azoto (Nox), già a partire dalla messa a regime del nuovo forno B5, al fine di concedere al Gestore il necessario periodo per l'adeguamento alle "BAT Conclusion", così come peraltro stabilito con il decreto n. 2624 del 28 novembre 2013;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 2327 del 23 settembre 2010, come modificata con il decreto n. 2624 del 28 novembre 2013;

## DECRETA

E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 2327 del 23 settembre 2010, come modificata con il decreto n. 2624 del 28 novembre 2013, rilasciata a favore della Società NEUBOR GLASS S.R.L. con sede legale in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso, relativamente all'installazione di cui al punto 3.3 dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sita in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso.

### Art. 1 – Aggiornamento all'autorizzazione integrata ambientale

**1.** All'Allegato A, "MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI", al decreto n. 2624 del 28 novembre 2013, il punto **1.1.4 Tecniche primarie generali** e il punto **1.2.2 Ossidi di Azoto (NOx) provenienti da forni fusori**, vengono sostituiti dai seguenti:

#### 1.1.4 Tecniche primarie generali

ARGOMENTO	TECNICA DELLA BAT	APPLICAZIONI	NOTE
Riduzione del consumo energetico	La tecnica consiste in una serie di operazioni di monitoraggio e manutenzione che possono essere utilizzate da sole o adeguatamente combinate a seconda del tipo di forno, allo scopo di ridurre al minimo gli effetti che ne determinano l'invecchiamento, come sigillatura del forno e dei blocchi bruciatori, mantenimento massimo isolamento, controllo condizioni stabilizzate di fiamma, controllo del rapporto aria/combustibile.	SI	Sono in atto procedure per il monitoraggio e la manutenzione del forno. Periodicamente, se serve, vengono eseguite sigillature sia del forno che dei blocchi bruciatori, ripristino isolamenti, controllo e taratura bruciatori, verifica rapporti aria/combustibile.
Selezione controllo materie prime	Utilizzo di materie prime e rottame di vetro esterno con bassi livelli di impurità	SI	Lo stabilimento utilizza solo rottame interno e materie prime a bassissimi livelli di impurità (considerata la produzione ad uso pharma)
	Utilizzo di materie prime alternative	SI	Vengono eseguiti controlli del rottame di vetro in ingresso e resi quelli con livelli di impurità elevati
	Utilizzo di combustibili con impurità metalliche ridotte	SI	Si utilizza il gas naturale
Monitoraggio periodico di emissioni	Monitoraggio continuo dei parametri critici di processo aqf fine di garantire la stabilità dello stesso, per esempio temperatura, alimentazione di combustibile e flusso d'aria	SI	I parametri critici dei forni ed impianti sono acquisiti, registrati in automatico e monitorati. Eventuali anomalie inoltre generano degli allarmi

	Monitoraggio periodico di parametri di processo al fine di prevenire/ridurre l'inquinamento, per es. il tenore di O2 dei gas di combustione per controllare il rapporto combustibile/aria	SI	Come al punto precedente. Inoltre il controllo della combustione viene fatto monitorando le temperature del forno ed i parametri di aria/metano
	<b>Misurazioni continue delle polveri, delle emissioni di NOx e di SO2 o misurazioni discontinue almeno 2 volte all'anno, associate al controllo dei parametri alternativi al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di trattamento fra una misurazione e l'altra</b>	Si	<b>La periodicità di misurazione è discontinua semestrale.</b>
	Misurazioni periodiche continue o regolari delle emissioni di NH3, quando si applicano tecniche di riduzione catalitica selettiva SCR o non catalitica selettiva SNCR	NO	Non pertinente: non sono applicate tecniche SCR o SNCR
	Misurazioni periodiche continue o regolari delle emissioni di CO quando si applicano tecniche primarie o di riduzione chimica mediante combustibile per le riduzioni delle emissioni di NOx o nella combustione parziale	SI	Periodicamente vengono eseguite analisi discontinue di CO con analizzatore portatile per ottimizzare la combustione nella camera del forno. Ad esse si sommano le analisi annuali della Stazione Sperimentale del Vetro.
	Esecuzione di misurazioni periodiche regolari delle emissioni di HCl, HF, CO e di metalli, in particolare quando si utilizzano materie prime contenenti sostanze o nell'eventualità che si verifichi una combustione parziale	Si	Vengono eseguite analisi annuali della Stazione Sperimentale del Vetro.
	Monitoraggio continuo di parametri alternativi per garantire il corretto funzionamento del sistema di trattamento dei gas di scarico e il mantenimento dei livelli delle emissioni tra una misura discontinua e l'altra. Il monitoraggio dei parametri alternativi include: alimentazione dei reagenti, temperatura, alimentazione acqua, tensione, rimozione di polveri, velocità delle ventole.	Si	I parametri critici del sistema di trattamento dei gas di scarico sono acquisiti, registrati in automatico e monitorati da personale specializzato che effettua anche delle verifiche periodiche di funzionalità, che si esplicita nel programma di manutenzione.
Limitazione delle emissioni di monossido di carbonio e riduzione NOx	Le tecniche primarie per la riduzione delle emissioni di NOx si basano su modifiche della combustione (per esempio riduzione del rapporto aria/combustibile, bruciatori a bassa emissione di NOx). La riduzione chimica mediante combustibile consiste nell'aggiunta di combustibile a base di idrocarburi alla corrente dei gas di scarico al fine di ridurre gli NOx formati nel forno. L'aumento delle emissioni di CO in seguito all'applicazione di queste tecniche può essere limitato mediante un attento controllo dei parametri operativi.	Si	Le tecniche primarie per la riduzione delle emissioni di NOx sono applicate: 1) riduzione del rapporto aria/combustibile 2) bruciatori a bassa emissione di NOx



Limitazione delle emissioni di ammoniaca (NH <sub>3</sub> ) quando sono applicate tecniche di riduzione catalitica selettiva (SCR o SNCR)	La tecnica consiste nell'adottare e mantenere condizioni di funzionamento idonee dei sistemi SCR o SNCR di trattamento dei gas di scarico, allo scopo di limitare le emissioni dell'ammoniaca che non ha reagito.	NO	Non pertinente: non sono applicate tecniche SCR o SNCR.
Riduzione delle emissioni di boro provenienti dal forno fusorio, quando nella formulazione di miscele vetrificabili si utilizzano composti di boro	Funzionamento di un sistema di filtrazione a temperatura idonea per migliorare la separazione dei composti del boro allo stato solido	SI	Il funzionamento del sistema di filtrazione avviene a temperatura idonea per migliorare la separazione dei composti del boro allo stato solido
	Utilizzo di lavaggio a secco o semisecco in combinazione con un sistema di filtrazione	SI	Utilizzo di lavaggio a secco
	Utilizzo del lavaggio a umido	NO	Non applicabile: utilizzo lavaggio a secco

### 1.2.2 Ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) provenienti da forni fusori

ARGOMENTO	TECNICA DELLA BAT		APPLICAZIONE	NOTE
Riduzione delle emissioni di NO <sub>x</sub>	Tecniche primarie	Riduzione del rapporto aria/combustibile	SI	Vengono ridotte al minimo le fuoriuscite d'aria all'interno del forno, anche attraverso apposite manutenzioni/sigillature. Inoltre i parametri di combustibile e comburente sono monitorati in continuo
		Riduzione della temperatura dell'aria di combustione	SI	I forni fusori di queste tipologie permettono una diminuzione della temperatura dell'aria di combustione
		Combustione in più fasi: -immissione di aria in fasi successive -immissione di combustibile in fasi successive	NO	NON APPLICABILE, METODOLOGIA ANCORA POCO SPERIMENTATA I forni fusori non sono stati progettati e costruiti per gestire una combustione in più fasi
		Ricircolazione del flusso gassoso	NO	NON APPLICABILE I forni fusori non sono stati progettati e costruiti per gestire una combustione in più fasi
		Bruciatori a bassa emissione di NO <sub>x</sub> (low-NO <sub>x</sub> burners)	SI	Sono stati installati durante l'ultimo rifacimento e previsti per il nuovo forno
		Scelta del combustibile	NO	Gli impianti sono predisposti solo per l'utilizzo di gas metano
		Fusione elettrica	NO	NON APPLICABILE
		Fusione ossicombustione	NO	La fusione a ossicombustione verrà applicata a partire dal rifacimento del forno B5.

		Riduzione al minimo dell'utilizzo di nitrati nella formulazione della miscela vetrificabile. L'utilizzo di nitrati avviene per prodotti di qualità molto alta per i quali sono richieste caratteristiche speciali del vetro. Materiali alternativi efficaci sono solfati, ossidi di arsenico, ossidi di cerio	SI	Al momento la quantità di nitrati è al minimo della necessità per mantenere il livello qualitativo richiesto
	tecniche secondarie	Riduzione catalitica selettiva (SCR)	NO	Tecnicamente non applicabile e non economicamente sostenibile
		Riduzione catalitica non selettiva (SNCR)	NO	Tecnicamente non applicabile

2. All'Allegato B, "EMISSIONI IN ATMOSFERA", al decreto n. 2624 del 28 novembre 2013, la Tabella relativa al punto di emissione E19 (Forni fusori B3 e B5 tipo Unit Melter e nuovo forno B1 tipo Minotauro) viene sostituita dalla seguente:

Punto di emissione: n. E19 (Forni fusori B3 e B5 tipo Unit Melter e nuovo forno B1 tipo Minotauro)		
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 8%		
Polveri totali		20 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO		100 mg/Nmc
$\Sigma(\text{As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI})$		1 mg/Nmc
$\Sigma(\text{As, Co, Ni, Cd, Se, CrVI, Sb, Pb, CrIII, Cu, Mn, V, Sn})$		5 mg/Nmc
composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)		5 mg/Nmc
composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)		20 mg/Nmc
Ossidi di zolfo SOx	In caso di produzione esclusiva di vetro borosilicato	100 mg/Nmc
	In caso di produzione di vetro sodio calcico	500 mg/Nmc
Ossidi di azoto NOx	Fino all'entrata in funzione del nuovo forno B1	1400 mg/Nmc
	Primo periodo di adeguamento alle BAT dall'entrata in funzione del nuovo forno B1 fino al rifacimento del forno B5	1300 mg/Nmc
	Secondo periodo di adeguamento alle BAT - dal rifacimento del forno B5 al rifacimento del forno B3	<b>10,66 Kg/ora(*)</b>
	Situazione ad adeguamento avvenuto con il rifacimento B3 (**)	1000 mg/Nmc

(\*) Il limite fa riferimento ad un flusso di massa unico espresso in Kg NOx/ora.

(\*\*) La Società utilizza nitrati nella formulazione della miscela vetrificabile e, pertanto, si applica il valore limite previsto dalla tabella 40 delle BAT Conclusion.

3. All'Allegato B, "EMISSIONI IN ATMOSFERA", al decreto n. 2624 del 28 novembre 2013, viene aggiunta la seguente prescrizione:

*"Entro 6 mesi dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore trasmette alla Regione, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e alla Provincia di Pordenone, uno studio di valutazione tecnico/economica che consideri la possibilità di adottare, per il punto di emissione E19, sistemi di monitoraggio in continuo o sistemi alternativi che garantiscano i medesimi livelli di controllo (ad es. PEMS)."*

### Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 2624 del 28 novembre 2013.
2. Il presente decreto è trasmesso in originale alla Società Società NEUBOR GLASS S.R.L. Copia del decreto stesso è inviato, al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponterosso e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
ing. Luciano Agapito





	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente e LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2327

ALP.10 - PN/AIA/17

D.Lgs. n. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al d.lgs. 59/2005, del funzionamento di un impianto di cui al punto 3.3 dell'Allegato I, al d.lgs. 59/2005 (Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno).

**Società NEUBOR GLASS S.R.L..**

#### IL DIRETTORE

**Visto** il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato d.lgs. 59/2005, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV al d.lgs. medesimo, delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007, con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attività elencate nell'allegato I al d.lgs. 59/2005;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

**Visto** il Decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2007, n. 243 . – Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

**Visto** il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed

ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Vista** la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo;

**Vista** la Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2009, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), al cui articolo 3 vengono stabilite disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 2924 del 22 dicembre 2009, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al D.M. 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 riguardante "Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

**Considerato** che all'articolo 4, commi 1 e 5, del d.lgs. 128/2010, viene rispettivamente disposta l'abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e viene specificato che le procedure di AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. medesimo, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;

### **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

**Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 905 del 7 aprile 2000, con la quale è stata autorizzata la realizzazione delle modifiche sostanziali all'impianto per la produzione e commercializzazione di vetro ad uso industriale, consistenti nell'adeguamento tecnologico degli impianti con relativa modifica del lay-out di stabilimento e nella realizzazione di un nuovo reparto soffieria, sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso, da parte della Società Bormioli Rocco & Figlio S.p.A. con sede legale in Comune di Parma, via San Leonardo, 41;

**Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 3636 del 26 ottobre 2001 con la quale l'autorizzazione di cui alla citata D.G.R. n. 905/2000 è stata volturata a favore della Società Neubor Glass S.p.A. con sede legale in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso, con decorrenza dal 3 aprile 2001;

### **SCARICHI IDRICI**

**Vista** l'autorizzazione allo scarico del Presidente del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso n. 1412 del 10 aprile 2007, rilasciata al sig. Eric Louis Joseph Lebossè De Lannoy, in qualità di amministratore delegato della società Neubor Glass S.p.A., con la quale, per quattro anni, sono stati autorizzati gli scarichi nelle fognature consortili delle acque reflue, provenienti dall'insediamento produttivo della Società Neubor Glass S.p.A., sito nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso;

**Considerato** che l'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 59/2005, prevede che l'autorità competente stabilisca il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale relative ad impianti esistenti e ad impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

**Visto** il decreto del direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 1454 del 20 luglio 2006, con il quale è stato stabilito, per l'attività di fabbricazione del vetro di cui al punto 3.3 dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno), il calendario per la presentazione delle

domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando la data del 30 novembre 2006 per tale incombente;

**Vista** la domanda del 28 novembre 2006, con la quale la SOCIETÀ NEUBOR GLASS S.P.A., con sede legale in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso, ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento dell'impianto di cui al punto 3.3 dell'Allegato I, al d.lgs. 59/2005 (Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno), sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-41714-PN/AIA/17 del 21 dicembre 2006, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

**Vista** la nota prot. ALP.10-41789-PN/AIA/17 del 22 dicembre 2006, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG ed al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso tutta la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

**Vista** la nota prot. ALP.10-4141-PN/AIA/17 del 1 febbraio 2007 con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di inviare un'ulteriore copia di tutta la documentazione presentata ai fini dell'ottenimento della autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 2007.0009272 del 7 febbraio 2007, con la quale la Provincia di Pordenone ha trasmesso al Servizio competente alcune osservazioni inerenti gli scarichi di acque reflue e la gestione dei rifiuti;

**Preso atto** che con nota del 9 febbraio 2007, la Società ha trasmesso la copia della documentazione AIA richiesta;

**Vista** la nota prot. n. 637 del 12 febbraio 2007, con la quale il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso ha comunicato di ritenere esaustiva ai fini dell'istruttoria di competenza la documentazione trasmessa dal Servizio competente con la citata nota prot. ALP.10-41789-PN/AIA/17 del 22 dicembre 2006;

**Vista** la nota prot. ALP.10-7117-PN/AIA/17 del 26 febbraio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dalla Società;

**Considerato** che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 30 marzo 2007, dell'annuncio previsto all'art. 5, comma 7 del d.lgs. 59/2005;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del d.lgs. 59/2005;

**Preso atto** che con nota del 28 settembre 2007, la Società ha trasmesso una comunicazione concernente lo stato dei lavori di ottimizzazione dell'impianto miscele, in cui viene evidenziato che i punti di emissione dei singoli silos (E2, E3, E4, E5, E7, E8, E9, E12, E13, E14, E17) sono stati dismessi e saranno convogliati in un unico punto di emissione (E19), precisando che tale razionalizzazione, non implicando modifiche qualitative e quantitative delle emissioni, non comporta una modifica sostanziale dell'impianto;

**Vista** la nota prot. ALP.10-30834-PN/AIA/17 del 9 ottobre 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ed al Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso le integrazioni trasmesse dalla Società in data 28 settembre 2007;

**Vista** la nota del 3 dicembre 2008, con la quale la Società ha trasmesso la Dichiarazione del gestore dell'impianto e la quietanza di pagamento relativa all'attività istruttoria;

**Preso Atto** che, come previsto dall'articolo 10, comma 4, del d.lgs. 59/2005:

- con nota del 23 gennaio 2009 il sig. Eric Louis Joseph Lebossè De Lannoy, vecchio gestore degli impianti della Società Neubor Glass S.p.A., come indicato in sede di presentazione della citata domanda di autorizzazione integrata ambientale del 28 novembre 2006, ha comunicato la variazione nella titolarità della gestione degli impianti in argomento;
- con nota del 23 gennaio 2009, il sig. Andrea Feltrin ha comunicato di essere il nuovo gestore dell'impianto IPPC oggetto della presente autorizzazione, precisando l'assenza di variazioni in merito all'attività, nonché alle tecnologie impiegate, rispetto a quanto dichiarato nella documentazione già trasmessa ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 17 marzo 2009, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione presenta l'attività dello stabilimento;
- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. n. 1334/09/SA/PA/26 del 16 marzo 2009, con la quale l'ARPA FVG ha chiesto integrazioni alla documentazione presentata;
- il rappresentante della Provincia dà breve lettura della propria nota datata 17 marzo 2009 con cui vengono richieste integrazioni alla documentazione presentata;
- il rappresentante della Provincia chiede alla Società una descrizione dello stato di fatto delle emissioni in atmosfera del reparto composizione, chiedendo altresì una descrizione dei punti di emissione E18 ed E20;
- il rappresentante dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" dà lettura della propria nota prot. 21219/ISP del 17 marzo 2009 con cui vengono richieste integrazioni;
- il rappresentante del Comune chiede che venga posta particolare attenzione alla presenza dell'asilo nido a servizio della Zona Industriale Ponte Rosso;
- il rappresentante del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso ritiene di non formulare alcuna richiesta;
- la Conferenza di servizi reputa necessario che la Società trasmetta alla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione di copia del verbale della Conferenza stessa, 8 copie di un testo coordinato contenente le integrazioni richieste;
- gli Enti partecipanti alla Conferenza di servizi convengono di aggiornare i lavori della medesima in attesa della documentazione che la Società deve trasmettere;

**Vista** la nota del 11 maggio 2009, con la quale la Società ha chiesto la proroga, fino al 30 giugno 2009, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

**Vista** la nota prot. ALP.10-14018-PN/AIA/17 del 20 maggio 2009, con la quale il Servizio competente ha concesso, come richiesto dalla Società, la proroga, fino al 30 giugno 2009, per la presentazione delle integrazioni;

**Atteso** che in data 30 giugno 2009, la Società ha presentato, nei termini, la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di servizi svoltasi in data 17 marzo 2009;

**Vista** la nota prot. ALP.10-17961-PN/AIA/17 del 2 luglio 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA FVG Dipartimento provinciale di Pordenone, alla Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ed al Consorzio per la Zona di Sviluppo industriale Ponte Rosso la documentazione integrativa fornita dalla Società in data 30 giugno 2009;

**Vista** la nota prot. 1318 del 22 marzo 2010 con la quale il Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale Ponte Rosso ha espresso in senso favorevole il parere di competenza;

**Visto** il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 24 marzo 2010, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. 2010.0028910 del 23 marzo 2010 con cui la Provincia di Pordenone ha trasmesso il parere di competenza;
- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. 21927/ISP. del 23 marzo 2010 con cui l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ritiene di non rilevare motivi ostativi alla gestione dell'impianto oggetto di autorizzazione;
- il rappresentante della Regione dà lettura della nota prot. 9384 del 22 marzo 2010 con cui il Comune di San Vito al Tagliamento ha trasmesso il parere di competenza;
- il rappresentante della Regione dà lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente sulla base delle indicazioni fornite dagli enti;
- dalla discussione emerge che il valore di emissione degli ossidi di azoto sul camino E19 previsto dalle BAT è di 800 mg/Nmc. La Società dichiara che il migliore valore ottenibile con la tecnologia adottata non può essere inferiore a 1400 mg/Nmc e che attualmente non è a conoscenza di tecnologie applicabili al tipo di produzione effettuata tali da ridurre tale limite;
- la Conferenza di servizi, a seguito di approfondita discussione, integra e modifica la Relazione istruttoria presentata dal Servizio competente sulla base delle osservazioni degli intervenuti e dei pareri trasmessi dagli Enti non presenti;
- la Conferenza di servizi approva e sottoscrive la Relazione istruttoria come integrata e modificata in tale sede;

**Preso Atto** che la Provincia di Pordenone, il Comune di San Vito al Tagliamento (PN), l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ed il Consorzio per la Zona di Sviluppo industriale Ponte Rosso non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 24 marzo 2010;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-21672-PN/AIA/17 del 1 aprile 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato il Verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 24 marzo 2010;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della l.r. 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione precedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi;

**Vista** la nota del 20 aprile 2010, con la quale la Società ha trasmesso alcune osservazioni

in merito alla Relazione istruttoria approvata dalla Conferenza di servizi nella seconda seduta svoltasi in data 24 marzo 2010;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 59/2005, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo;

**Ricordato** che ai sensi dell'art. 5, comma 11, del d.lgs. 59/2005, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio del presente decreto, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere alla Regione di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'art. 9, comma 4, del d.lgs. medesimo;

**Atteso che** con atto repertorio n. 275043 e raccolta n. 17241, redatto in data 17 dicembre 2008, dal notaio Giorgio Pertegato, la Società Neubor Glass S.p.A. ha modificato la ragione sociale in Neubor Investment S.p.A.;

**Atteso che** con atto repertorio n. 275151 e fascicolo n. 17302, redatto in data 24 dicembre 2008 dal notaio Giorgio Pertegato, la Società Neubor Investment S.p.A. ha conferito alla Società Neubor Glass S.r.l. l'azienda di proprietà della stessa Società Neubor Investment S.p.A. in tutte le componenti attive e passive che la costituiscono e nei contratti in corso;

**Considerato** che le autorizzazioni settoriali relative alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici sopra indicate, intestate alla Società Neubor Glass S.p.A., vengono comunque sostituite con la presente autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società Neubor Glass S.r.l.;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 82, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2927 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - E' concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 59/2005, l'autorizzazione integrata per l'adeguamento del funzionamento dell'impianto di cui al punto 3.3 dell'Allegato I, al d.lgs. 59/2005 (Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno), sito in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso, da parte della Società NEUBOR GLASS S.R.L. con sede legale in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Murano, 2, Zona Industriale Ponte Rosso.

**Art. 2** - La presente autorizzazione sostituisce, a tutti gli effetti, i provvedimenti qui di seguito indicati:

## **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- delibera della Giunta regionale n. 905 del 7 aprile 2000;
- delibera della Giunta regionale n. 3636 del 26 ottobre 2001;

## **SCARICHI IDRICI**

- autorizzazione del Presidente del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso n. 1412 del 10 aprile 2007.

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione di cui all'art. 1 è fissata in **5 (cinque)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate **nell'allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati **nell'allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato **nell'allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - Per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve applicare quanto previsto dal d.lgs. 152/2006.

**Art. 6** - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. 59/2005.

**Art. 7** - La Società, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 59/2005, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento ARPA competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. medesimo.

**Art. 8** - L'ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 59/2005, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 9** - L'ARPA comunica al Servizio competente, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. 59/2005, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 10** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del d.lgs. 59/2005, comunica, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'Amministrazione regionale.

**Art. 11** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. 59/2005, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del d.lgs. medesimo.

**Art. 12** - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.m. 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della l.r. 11/2009 e dalla DGR n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 59/2005, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel

periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento ARPA competente e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico.

**Art. 13** - Il gestore dello stabilimento è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.m. 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinente, delle misure di cui all'articolo 11, comma 9 del d.lgs. 59/2005 e delle sanzioni previste dall'articolo 16, commi 2 e 6 del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art. 6, commi 1 e 4 del d.m. 24 aprile 2008.

**Art. 14** - Il gestore dello stabilimento, in caso di chiusura definitiva dell'impianto, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.m. 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale dell'ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi previsti all'articolo 12 del presente decreto.

**Art. 15** - Al fine della consultazione del pubblico, i documenti, gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione ed i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, sito in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste,

**23 SET. 2010**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. Ing. Pierpaolo Cubertini



ambc2-w

# **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

## **INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Il sito su cui sorge l'impianto in oggetto è ubicato in una zona pianeggiante all'interno della zona industriale PONTE ROSSO (Z.I.P.R.) nel comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO, classificato dal vigente P.R.G.C. come zona D1 – "ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE".

Nell'area attorno allo stabilimento entro il raggio di un chilometro dal confine dello stabilimento sono presenti, altre attività produttive, abitazioni isolate, l'asilo nido a servizio della Z.I.P.R. la S.S 463 "del Tagliamento", il raccordo ferroviario Z.I.P.R., pozzi artesiani destinati al consumo umano sparsi nelle singole proprietà, la Roggia Roia, zone agricole ai margini della Z.I.P.R. ed un metanodotto ad alta pressione a servizio della zona industriale Ponte Rosso. Lo stabilimento è servito dalla fognatura consortile Z.I.P.R. e da un elettrodotto di potenza maggiore o uguale a 15kW. Entro il raggio di un chilometro è altresì presente il complesso monumentale di Villa Casabianca.

Nell'area attorno allo stabilimento non sono presenti ospedali, impianti sportivi o ricreativi, riserve e parchi naturali.

## **CICLO PRODUTTIVO**

Lo stabilimento in oggetto svolge l'attività di produzione di tubo di vetro speciale al boro per uso farmaceutico. L'attività dello stabilimento ha avuto inizio nel 1970.

Lo stabilimento è in possesso della certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001:2000 successivamente rinnovate e aggiornate.

Il ciclo produttivo, organizzato su tre turni giornalieri da 8 ore, inizia con la ricezione e messa in riserva in opportuni sili delle materie prime costituite principalmente da sabbie silicee ossido di boro e allumina.

### **Fusione del vetro**

Le materie prime vengono prelevate dai sili di stoccaggio mediante un sistema automatico di trasporto e pesatura per la preparazione delle miscele richieste dal ciclo produttivo e inviate ai due forni di fusione, uno destinato alla produzione del vetro bianco e l'altro di quello ambrato, dove subiscono il processo di fusione a temperature fino a 1650 °C.

### **Formatura**

L'impasto fuso proveniente dai forni di fusione viene inviato alle linee di formatura dove ad una temperatura di circa 930 °C viene formato in maniera continua il tubo di vetro che dopo un primo raffreddamento controllato viene tagliato a misura recuperando gli scarti che vengono macinati e rinviati al forno di fusione.

## **ENERGIA**

Lo stabilimento utilizza l'energia elettrica e termica fornita dalla combustione di metano per la fusione del vetro.

Il consumo di energia elettrica in tutte le fasi di produzione nell'anno 2005 è stato pari a 13311 MWh.

Il bilancio energetico dell'intero stabilimento relativo all'anno 2005 è riportato nella seguente tabella:

Energia elettrica	Gas Metano
13311 MWh	6856284 Nmc

## EMISSIONI

### Emissioni convogliate in atmosfera

All'interno dell'attività IPPC sono presenti 4 punti di emissione autorizzati con delibera della giunta regionale 3636 d.d.26/10/2001 e 4 punti di emissione che non richiedono autorizzazione e 2 in attesa di autorizzazione.

Nella seguente tabella si riporta una sintesi dei punti di emissione:

camino	descrizione	Trattamento fumi
E1	Frantoi vetro	filtri a maniche
E18	Ribruciatrice	-
E19	Forni fusori	filtri a maniche
E20	Reparto sabbiatura	filtri a maniche
E24 E25 E26 E27	Cappe aspiranti Laboratorio	Non richiede autorizzazione in quanto Non vengono utilizzate sostanze di cui alle tabelle A1 e A2 allegato 1 del DM 12/07/1990
Nuovi punti di emissione E40 E41	Depolverazione sili	Filtri a maniche

### Emissioni diffuse e fuggitive

Per prevenire le emissioni diffuse legate al sollevamento delle polveri vengono adottati i seguenti accorgimenti:

- Le operazioni di carico e scarico delle materie prime polverulente avvengono mediante sistemi pneumatici a circuito chiuso.
- La manipolazione delle materie prime polverulente avviene esclusivamente all'interno dei capannoni in apposite zone provviste di sistemi di captazione e filtraggio.
- I piazzali vengono sottoposti regolarmente a operazioni di pulizia.

### Scarichi idrici

All'interno dell'attività sono presenti quattro linee di scarico in fognatura consortile di cui:

una linea di scarico di acque nere

- linea di scarico C acque reflue assimilate alle domestiche e reflue industriali provenienti dal laboratorio.

linee di scarico di acque bianche

- linea di scarico A acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali.
- linea di scarico B acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali e acque di raffreddamento.
- linea di scarico D acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali e acque di raffreddamento e acque di condensa dei compressori previo trattamento di disoleazione.

### Emissioni sonore

Lo stabilimento svolge la propria attività a ciclo continuo su tre turni giornalieri. Le emissioni sonore dello stabilimento più rilevanti sono dovute ai ventilatori di aspirazione dei punti di emissione in atmosfera.

Il comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO non si è ancora dotato di un piano di zonizzazione acustica per cui secondo quanto stabilito dal DPCM 1/3/1991 la classificazione del sito è quella di zona esclusivamente industriale.

Dai risultati dell'ultima campagna di misurazioni effettuate il 12 gennaio 2009 presso i recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento risultano rispettati i limiti relativi al periodo diurno e notturno fatta eccezione per il limite diurno nei pressi del ciglio della S.S. 463 principalmente imputabile all'intenso traffico veicolare.

### Produzione di rifiuti

All'interno dello stabilimento durante le attività di produzione e manutenzione vengono prodotte mediamente 238,97 t di rifiuti non pericolosi e 1446 kg di rifiuti pericolosi.

Nella seguente tabella sono riportati i rifiuti pericolosi prodotti nell'anno 2005

Descrizione	Codice CER	Quantità (anno 2005)
Altri oli per motori ingranaggi e lubrificazione	130208*	810 kg
Altre emulsioni	130802*	460 kg
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121*	110 kg
Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sost. pericolose	080111*	36 kg
Altri acidi	060106*	30 kg
Residui solidi derivanti dal trattamento in loco delle acque reflue	150202*	
Refrattari contaminati da sostanze pericolose	161105*	

Nella seguente tabella sono riportati i rifiuti non pericolosi prodotti nell'anno 2005

Descrizione	Codice CER	Quantità (anno 2005)
Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi diversi da 101115	101116	110.500 kg
Imballaggi in vetro	150107	48.520 kg
Ferro e acciaio	170405	29.080 kg
Rivestimenti e materiali refrattari da lavorazioni non metallurgiche diversi da 161105	161106	18.750 kg
Scarti di materiali in fibra di vetro	101103	14.980 kg
Imballaggi in carta e cartone	150101	6.400 kg
Imballaggi in plastica	150102	4.600 kg
Imballaggi in legno	150103	3.020 kg
Assorbenti materiali filtranti, stracci e indumenti diversi da 150202	150203	1.780 kg
Imballaggi misti	150106	1.340 kg

All'interno dello stabilimento sono presenti 7 aree distinte per lo stoccaggio dei rifiuti

Zona	descrizione	CER	modalità	Volume m3
1	Navetta di raccolta carta cartone e plastica	150101 150102	Navetta aperta su piazzale asfaltato	15
2	deposito polveri e refrattari reparto composizione	101103 101116 150203 161106 161105*	Big-bag all'interno del reparto	30
3	Navetta materiale metallico	170405	Navetta aperta su piazzale asfaltato	33
4	Deposito stoccaggio rifiuti (gomma, cavi e batterie)	150106	All'interno di apposito edificio	77,5
5	Deposito rifiuti pericolosi	060106* 080111* 130208* 130802* 200121* 150202*	Fusti chiusi entro bacino di contenimento sotto tettoia	66
6	Area stoccaggio legno	150103	Su piazzale	30
7	Area stoccaggio rottame di vetro	150107	Box aperto	128

La Società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06.

### BONIFICHE AMBIENTALI

L'area su cui sorge lo stabilimento non è stata inclusa tra le aree per cui sono richiesti interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/99.

### IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Per tipologia e quantità di materiali trattati e stoccati, l'impianto non è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 334/99 agli articoli 6, 7 e 8.



# ALLEGATO A



## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento vengono adottate le seguenti MTD pubblicate con D.M. 29/01/2007:

Riduzione delle emissioni in atmosfera				
inquinante	Tipo di intervento	BAT	Stato di attuazione	Note
Ossidi di azoto NOx	primari	Controllo dell'eccesso d'aria	applicata	Regolazione dell'aria di combustione a rapporti quasi stechiometrici.  Verifica e taratura sistematica della strumentazione delegata alla regolazione delle portate di comburente e combustibile
			applicata	Sigillatura dei blocchi bruciatori massima chiusura possibile della zona di inornamento della miscela vetrificabile.  Puntuale controllo e sigillatura per evitare infiltrazioni d'aria parassite
		Riduzione della temperatura di preriscaldamento dell'aria	applicata	Utilizzo di forni a recupero del calore di tipo Unit Melter
		Combustione a stadi	Non applicabile	Bat non applicabile in quanto il metodo è poco sperimentato ed economicamente non sostenibile
		Ricircolazione dei fumi di combustione	Non applicabile	Tecnologia di difficile applicazione industriale
		Bruciatori a bassa emissione di NOx	Non applicabile	Bat non applicabile in quanto non consente di raggiungere le temperature richieste
		ossicombustione	Non applicabile	Economicamente non applicabile
		Forno elettrico	Non applicabile	Non applicabile in quanto il forno elettrico non garantirebbe la qualità del vetro ai livelli richiesti dal mercato
		Modifica geometria del forno	Non applicabile	Non applicabile in quanto l'attuale geometria del forno permette di ottenere una resa e una qualità di vetro ai livelli richiesti dal mercato
	secondari	Reburning e processo 3R	Non applicabile	Attualmente applicata ai forni per la produzione di vetro piano

		Riduzione selettiva senza catalizzatore	Non applicabile	Non sufficientemente sperimentata industrialmente per il vetro di tipo borosilicato destinato all'industria farmaceutica
		Riduzione selettiva con catalizzatore	Non applicabile	Non sperimentato per la produzione di vetri borosilicati
SOx, HCl, HF, CO	Primari	Impiego di combustibili di qualità	applicata	Il combustibile utilizzato è metano
		Corretta alimentazione di aria comburente	applicata	Regolazione dell'aria di combustione a rapporti quasi stechiometrici
		Utilizzo di materie prime a basso contenuto di impurezze (solfati)	applicata	Non vengono volontariamente utilizzate materie prime contenenti solfati
		Utilizzo di materie prime a basso contenuto di impurezze (cloruri fluoruri)	Non applicabile	Cloruri addizionati intenzionalmente per la produzione di vetro ambrato e fluoruri addizionati sia nel vetro bianco che in quello ambrato in quanto sono affinantanti fondamentali per la produzione di questi tipi di vetro
	secondari	Utilizzo reagente alcalino associato al sistema di filtrazione delle polveri	applicata	Il filtro a maniche ha un sistema di abbattimento a reagente alcalino
Polveri totali	primari	Riduzione quantità di materie prime volatili nella composizione della miscela vetrificabile	Non applicabile	Per mantenere la qualità del vetro ai livelli richiesti dal mercato la quantità di ossidi volatili non si può abbassare ulteriormente
		Utilizzo di carbonato di sodio a basso contenuto di NaCl	Non applicabile	Non applicabile in quanto attualmente non in uso
		Impiego di rottame a basso contenuto di metalli pesanti fluoruri e cloruri	applicata	Utilizzo rottame esclusivamente interno (caratterizzato da tracce di metalli pesanti non introdotti intenzionalmente e ridotte quantità di Cl e F, indispensabili al livello qualitativo richiesto dall'industria farmaceutica).
		Geometria del forno che garantisce moti convettivi e la trasmissione del calore	applicata	I parametri del forno sono ottimizzati in modo da garantire i moti convettivi e la trasmissione del calore
		Forno elettrico	Non applicabile	Bat non applicabile in quanto un forno elettrico non garantirebbe la qualità del vetro ai livelli richiesti dal mercato

	secondari	Filtro a maniche	applicata	Tipologia di trattamento delle emissioni attualmente in uso
		Filtro elettrostatico	Non applicato	L'abbattimento raggiunto con il filtro a maniche è sufficiente

# ALLEGATO B



L'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.lgs. 59/2005 viene rilasciata alla NEUBOR GLASS s.r.l. relativamente allo stabilimento di produzione di tubo di vetro speciale al boro per uso farmaceutico situato in via Murano 2, zona industriale Ponte Rosso, nel comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione: n. <b>E1 (aspirazione frantoio)</b>	
Polveri totali	10 mg/Nmc

Punto di emissione: n. <b>E18 (ribruciatrici)</b>	
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto NOx	350 mg/Nmc

Punto di emissione: n. <b>E19 (Forni fusori)</b>	
Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 8%	
Polveri totali	20 mg/Nmc
silice cristallina	5 mg/Nmc
Manganese (Mn) e composti	5 mg/Nmc
composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)	5 mg/Nmc
composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	30 mg/Nmc
Selenio (Se) e composti	1 mg/Nmc
Piombo (Pb) e composti	5 mg/Nmc
Cromo (Cr) e composti	5 mg/Nmc
Cadmio (Cd) e composti	0,2 mg/Nmc
Ossidi di zolfo SOx	100 mg/Nmc
Ossidi di azoto NOx	1400 mg/Nmc

Punto di emissione: n. <b>E20 (impianto sabbiatura)</b>	
Polveri totali	10 mg/Nmc
silice cristallina	5 mg/Nmc

Per i nuovi punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punti di emissione: n. <b>E40 E41 (depolverazione silos)</b>	
Polveri totali	10 mg/Nmc

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. I predetti limiti non si applicano nelle fasi di avviamento e di arresto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalle norme UNI o UNI-EN vigenti, con particolare riferimento alle norme UNI 10169 del maggio 2001 e UNI EN 13284-1 del gennaio 2003, e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., soprattutto per quanto concerne:
  - il posizionamento delle prese di campionamento;
  - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. Relativamente al camino E19 la messa a norma della presa di campionamento dovrà essere valutata in occasione del primo intervento utile di rifacimento del forno.
6. Il gestore adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
7. I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nell'autorizzazione integrata ambientale conformemente alla "planimetria con indicazione delle emissioni in atmosfera" d.d. 28/05/2009 –Allegato n°6 alla documentazione integrativa d.d. 29/06/2009.

Relativamente ai nuovi punti E40 e E41 di emissione la Società dovrà:

- comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone e al Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto;
- mettere a regime l'impianto entro sei mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone e al Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO;
- entro 45 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone e al Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- per quanto riguarda i punti di emissione E40 e E41, per i quali devono comunque essere effettuata le analisi di messa a regime, trattandosi di sili dotati di idoneo sistema di abbattimento delle polveri, la Società è esonerata dall'effettuare i successivi controlli analitici

alle emissioni in atmosfera qualora effettuati correttamente le operazioni di manutenzione previste dal piano di monitoraggio e controllo.

## SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

a) Sono autorizzati i seguenti scarichi:

Scarico finale	Tipologia acque scaricate	trattamento	recapito
A	acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali	-	Fognatura bianca Z.I.P.R.
B	acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali	-	Fognatura bianca Z.I.P.R.
	acque di raffreddamento	-	
	acque di raffrescamento locali	-	
C	acque reflue assimilate alle domestiche	-	Fognatura nera Z.I.P.R.
	reflue industriali provenienti dal laboratorio.	-	
D	acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzali	-	Fognatura bianca Z.I.P.R.
	acque di raffreddamento	-	
	acque di condensa dei compressori	disoleatore	

- b) i valori limite di emissione degli scarichi finali siano quelli indicati nella Tab. 3 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;
- c) gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente;
- per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal D.lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);
  - in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);
- d) la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
- e) sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
- f) sia predisposto, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, un progetto di misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

## RIFIUTI

Prescrizioni:

- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni.

## RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di SAN VITO AL TAGLIAMENTO, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).



# ALLEGATO C



## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e tenuti presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

### Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

### Guasto, avvio e fermata

Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e, tenendo presente che l'arresto del processo produttivo comporta la compromissione degli impianti, può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione, ove disponibile) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs. 152/06 per le emissioni in atmosfera.

### Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi e i punti di immissione nella rete fognaria consortile;
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento;
- d) aree di stoccaggio di rifiuti;
- e) pozzi di approvvigionamento idrico.

### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS competenti con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS ed ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella Tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	NEUBOR GLASS S.r.l.	ANDREA FELTRIN
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi	Come identificate da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Pordenone

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

### PARAMETRI DA MONITORARE

#### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

parametri	Punti di emissione						Frequenza di controllo		modalità
	E1	E18	E19	E20	E40	E41	continuo	discontinuo	
Ossidi di Azoto NOx		x	x					Annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali nonché quelle riportate nel D.M. 24/4/2008 (art. 271 commi 2 e 17 del D.Lgs. 152/06 )
Ossidi di zolfo SOx			x					Annuale	
Cadmio (Cd) e composti			x					Annuale	
Cromo (Cr) e Composti			x					Annuale	
Piombo (Pb) e composti			x					Annuale	
Selenio (Se) e composti			x					Annuale	
Cloro e composti inorganici			x					Annuale	
Fluoro e composti inorganici			x					Annuale	
Manganese e composti			x					Annuale	
Silice cristallina			x	x				Annuale	
Polveri totali	x	x	x	x	x <sup>(*)</sup>	x <sup>(*)</sup>		Annuale	

(\*) nel caso in cui i filtri dei camini E40 ed E41 siano mantenuti in efficienza eseguendo con regolarità le operazioni di manutenzione previste nel presente piano di monitoraggio e controllo, ad eccezione delle misurazioni di messa a regime, le misurazioni sulle emissioni possono essere omesse.

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	08	Maniche (all'occorrenza)	Punto di emissione Calze	Analisi emissioni (annuale) Controllo visivo (mensile)	Archiviazione rapporto di analisi Registro cartaceo
E19	08	Maniche (all'occorrenza)	Punto di emissione Pressione differenziale	Analisi emissioni (annuale) Pressione differenziale (mensile)	Archiviazione rapporto di analisi Registro cartaceo
E20	08	Maniche (all'occorrenza)	Punto di emissione	Analisi emissioni (annuale) Controllo visivo (mensile)	Archiviazione rapporto di analisi Registro cartaceo
E40	08	Maniche (all'occorrenza)	Punto di emissione (pressione differenziale)	Analisi emissioni (annuale) Pressione differenziale (mensile)	Archiviazione rapporto di analisi Registro cartaceo
E41	08	Maniche (all'occorrenza)	Punto di emissione (pressione differenziale)	Analisi emissioni (annuale) Pressione differenziale (mensile)	Archiviazione rapporto di analisi Registro cartaceo

## Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab. 4 – Inquinanti monitorati:

	A	B	C	D	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
					Continuo	Discontinuo	
pH		x		x		annuale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, presenti nel D.M. 24/4/2008
Solidi sospesi totali		x		x		annuale	
COD		x		x		annuale	
Boro		x		x		annuale	
Alluminio e composti		x		x		annuale	
Cadmio e composti		x		x		annuale	
Cromo totale		x		x		annuale	
Piombo e composti		x		x		annuale	
Fluoruri		x		x		annuale	
Idrocarburi totali		x		x		annuale	

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 5 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
D	Sistema di separazione per emulsioni	Polvere filtrante		Polvere filtraggio	bisettimanale	Modulistica manutenzione
		sacchi		Sacchi filtraggio	bisettimanale	
		Organo di prelievo emulsioni		Organo di prelievo emulsioni	bisettimanale	

## Rumore

Entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07, ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dello Stabilimento, nelle postazioni di misura individuate nella Relazione Tecnica "valutazione di impatto acustico ambientale" d.d. gennaio 2009, allegata alla documentazione integrativa all'istanza di A.I.A. considerando inoltre come principale recettore sensibile l'asilo nido a servizio della Z.I.P.R.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

## GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 6 e 7 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 6 – Controlli sui macchinari

Apparato	Parametri				Perdite	
	Controllo	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
disoleatore	Livello polvere	bisettimanale	regime	visivo	olio	Modulistica manutenzione
	Integrità sacco	bisettimanale	regime	visivo	olio	Modulistica manutenzione
	Integrità tubo flessibile pompa	bisettimanale	regime	visivo	olio	Modulistica manutenzione
Impianto filtro fumi	Analisi emissioni	annuale	regime	strumentale	polveri	Registro cartaceo Archiviazione rapporti di analisi
	Temperatura fumi in ingresso	Ogni 8 ore	regime	strumentale	-	Modulistica composizione e forni
	Depressione condotto fumi	Ogni 8 ore	regime	strumentale	-	Modulistica composizione e forni
	Depressione scambiatore	Ogni 8 ore	regime	strumentale	-	Modulistica composizione e forni
	Depressione filtro a U	Ogni 8 ore	regime	strumentale	-	Modulistica composizione e forni
	Assorbimento elettrico ventilatore	Ogni 8 ore	regime	strumentale	-	Modulistica composizione e forni
	Controllo apertura/chiusura e anomalie celle	Ogni 8 ore	regime	visivo	-	Modulistica composizione e forni
	Inverter calce idrata	Ogni 8 ore	regime	strumentale	-	Modulistica composizione e forni
	Carico calce idrata	Ogni 8 ore	regime	visivo	-	Modulistica composizione e forni
	Scarico polveri	Ogni 8 ore	regime	visivo	-	Modulistica composizione e forni

Tab. 7 – Interventi di manutenzione ordinaria

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione delle manutenzioni
disoleatore	Pulizia interna	bisettimanale	Modulistica manutenzione interna
	Controllo filtro a secco	bisettimanale	
	Controllo livello materiale splittante	bisettimanale	
	Controllo tubo flessibile pompa	bisettimanale	
Impianto filtro fumi	Lubrificazione cuscinetti (ventilatore, coclea, dosatore calce, valvole, etc.)	bisettimanale	Modulistica manutenzione interna
	Controllo cinghie	bisettimanale	
	Controllo livello olio pistone serranda ventilatore	bisettimanale	
	Controllo generale dosatore calce	bisettimanale	
	Pulizia bicchieri raccolta condensa	bisettimanale	
	Controllo tubazioni pistoni	bisettimanale	
Controllo finecorsa pistoni	bisettimanale		

## Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 8 e 9 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

Tab. 8- *Punti critici degli impianti e del processo produttivo*

Apparato	Parametri				Perdite	
	Controllo	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
disoleatore	Livello polvere	bisettimanale	regime	visivo	olio	Modulistica manutenzione
	Integrità sacco	bisettimanale	regime	visivo	olio	Modulistica manutenzione
	Integrità tubo flessibile pompa	bisettimanale	regime	visivo	olio	Modulistica manutenzione
Impianto filtro fumi	Analisi emissioni	annuale	regime	strumentale	polveri	Registro cartaceo Archiviazione rapporti di analisi
	Temperatura fumi in ingresso	Ogni 8 ore	regime	strumentale	-	Modulistica composizione e forni
	Depressione condotto fumi	Ogni 8 ore	regime	strumentale	-	Modulistica composizione e forni
	Depressione scambiatore	Ogni 8 ore	regime	strumentale	-	Modulistica composizione e forni
	Depressione filtro a U	Ogni 8 ore	regime	strumentale	-	Modulistica composizione e forni
	Assorbimento elettrico ventilatore	Ogni 8 ore	regime	strumentale	-	Modulistica composizione e forni
	Controllo apertura/chiusura e anomalie celle	Ogni 8 ore	regime	visivo	-	Modulistica composizione e forni
	Inverter calce idrata	Ogni 8 ore	regime	strumentale	-	Modulistica composizione e forni
	Carico calce idrata	Ogni 8 ore	regime	visivo	-	Modulistica composizione e forni
	Scarico polveri	Ogni 8 ore	regime	visivo	-	Modulistica composizione e forni

Tab. 9 – *Interventi di manutenzione sui punti critici*

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione delle manutenzioni
disoleatore	Pulizia interna	bisettimanale	Modulistica manutenzione interna
	Controllo filtro a secco	bisettimanale	
	Controllo livello materiale splittante	bisettimanale	
	Controllo tubo flessibile pompa	bisettimanale	
Impianto filtro fumi	Lubrificazione cuscinetti (ventilatore, coclea, dosatore calce, valvole, etc.)	bisettimanale	Modulistica manutenzione interna
	Controllo cinghie	bisettimanale	
	Controllo livello olio pistone serranda ventilatore	bisettimanale	
	Controllo generale dosatore calce	bisettimanale	
	Pulizia bicchieri raccolta condensa	bisettimanale	
	Controllo tubazioni pistoni	bisettimanale	
	Controllo fincorsa pistoni	bisettimanale	

## Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di prestazione indicati in tabella 10 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 10- Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

Indicatore	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Emissioni di CO <sub>2</sub> per unità di produzione	t CO <sub>2</sub> /t vetro cavato	Emissioni di CO <sub>2</sub> = dati di attività * fattore di emissione * fattore di ossidazione (0,995) dove il fattore di emissione viene ricavato dalla media mensile dei fattori di emissione calcolati in base ai valori della composizione chimica del gas fornita dal gestore	<i>mensile e annuale</i>	Modulo informatico e cartaceo
Consumo energetico per unità di produzione	GJ/t vetro cavato	Il dato ottenuto dal calcolo viene rapportato ai dati mensili del reparto di produzione. I dati dei consumi mensili di metano ed energia elettrica in possesso dell'ufficio amministrazione vengono rapportati ai dati del reparto produzione	<i>mensile e annuale</i>	

## ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al D.M. 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della L.R. 11/2009 e nella D.G.R. n. 2924/2009, secondo le frequenze stabilite in Tabella 11, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del D.M. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di

ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Ai fini del calcolo della tariffa ARPA comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo le modalità, le metodiche ed i parametri che verranno controllati.

Tabella 11– Attività dell'ente di controllo.

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica delle prescrizioni (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008)	Aria	Una volta nell'arco di validità dell'autorizzazione	1
	Acqua	Una volta nell'arco di validità dell'autorizzazione	1
	Rifiuti	Una volta nell'arco di validità dell'autorizzazione	1
	Clima acustico	-	-
Campionamento e analisi (Allegato V, al D.M. 24 aprile 2008)	Aria -camino E19	una volta nell'arco di validità dell'autorizzazione	1
	Acqua	-	-

